OPERA UNIVERSITARIA

DETERMINAZIONE N. 231

23 OTTOBRE 2026

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

OGGETTO: **SETTORE ALLOGGI**: INTERVENTI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE NELLE STRUTTURE DI OPERA UNIVERSITARIA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' ISCRITTI PRESSO UNITRENTO PER L'ANNO ACCADEMICO 2026 -2027 – ART.2 CONVENZIONE CON UNITRENTO.

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" e istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari;

l'articolo 2 della medesima Legge, sancisce che "*per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge sono prioritariamente assicurati servizi di mensa, servizi abitativi ed assegni e borse di studio";*

dall'anno 2002 Università e Opera Universitaria hanno predisposto un programma di interventi comuni, sottoscrivendo un'apposita Convenzione che ha successivamente trovato puntuale attuazione, rinnovata per l'anno accademico 2026/27, giusta deliberazione del CDA n. 16 di data 2 settembre 2026;

considerato che l'art. 2, comma 1, della succitata convenzione stabilisce che Opera collabora con l'Università per la realizzazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità e con D.S.A., ai sensi della Legge 104/1992 e successive modificazioni (Legge 17/1999), nonché della Legge 170 dell'8 ottobre 2010;

visto il comma 3 del medesimo articolo, il quale prevede che gli studenti con disabilità, non idonei da bando, che necessitino di un posto alloggio specifico per la propria disabilità, possano richiederlo presso le strutture di Opera mediante apposita domanda online, specificando le esigenze utili a individuare, ove disponibile, la soluzione abitativa più idonea, e che Opera riserva a tali studenti (e agli eventuali accompagnatori, se previsti) fino a un massimo di 20 posti letto;

visto altresì il medesimo comma 3, il quale richiede a tali studenti non idonei per condizione economica al Bando Opera, a decorrere dalla coorte dell'anno accademico 2025/2026, il possesso dei requisiti di merito previsti dal bando di Opera;

ritenuto che l'applicazione dei predetti requisiti di merito sia correlata alla durata massima dei semestri previsti per la concessione dell'alloggio e includa la facoltà di avvalersi di un bonus di massimo di 5 crediti durante tutte le carriere universitarie per il conseguimento del requisito minimo di merito;

considerato che Opera ha dato attuazione alla convenzione attivando nel corso dell'estate, dal 30 giugno al 27 luglio 2026, sul proprio sito istituzionale una applicazione dedicata per la presentazione delle domande online per l'anno accademico 2026/2027;

preso atto che sono pervenute complessivamente n. 20 domande – di cui 2 con accompagnatore nello stesso alloggio – e che, come stabilito dalla convenzione, in presenza di un numero di domande superiore ai posti disponibili, le stesse saranno valutate da un'apposita commissione;

preso atto che, a seguito di n. 1 esclusione per difetto dei requisiti (per superamento del nr. di semestri previsti per la concessione dell'alloggio), di n. 1 domanda risultata idonea al Bando Opera 2026/2027 e di n. 3 successive rinunce (come da allegati A e B), il numero degli aventi diritto si è ridotto a 15, di cui 2 con accompagnatore nello stesso alloggio, rendendo così possibile l'accoglimento diretto di tutte le restanti domande idonee;

l'elenco di cui all'allegato B riporta i dati completi degli studenti; tale allegato, al fine di rispettare il divieto di diffondere dati identificativi di persone fisiche destinatarie di vantaggi economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 31 bis comma 2 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23) non è oggetto di pubblicazione sulla rete internet;

per le finalità indicate negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco viene pubblicato sulla rete internet in forma anonimizzata, come da allegato A presente provvedimento;

in caso di incongruenza tra i dati riportati rispettivamente negli allegati A e B, prevale quanto contenuto nell'allegato B;

si prende atto che il contenuto del presente provvedimento costituirà oggetto di pubblicazione sul sito dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", nei termini e con le modalità previste dall'art. 31 bis della l.p. 23/1992 e del d.lgs. 33/2013;

si dà atto che le attività oggetto del presente provvedimento non sono identificate da codici CUP, non rientrando nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto non attengono ad un progetto di investimento pubblico come definito dalle linee guida approvate con Delibera CIPE n. 63 del 26/11/2020; in particolare, non afferiscono ad un obiettivo di sviluppo economico e sociale da raggiungere entro un tempo specificato;

si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

si dà infine atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L.p. 23/1992, è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria di Trento, dott. Gianni Voltolini.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto d. lgs. n. 68 di data 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione

della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 23 gennaio 2026 n. 44;
- vista la l^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- vista la I^ variazione al Budget economico 2026-2028 e la II^ variazione al Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17, del 2 settembre 2026 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1515, di data 2 ottobre 2026;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'elenco degli studenti e le studentesse con disabilità indicati negli allegati A e B, beneficiari di posto alloggio per l'anno accademico 2026/2027;
2. di prendere atto della rinuncia al posto alloggio presentata da n. 3, della non idoneità di n. 1 domanda, nonché della presenza di n. 1 domanda idonea per il Bando Opera 2026/2027;
3. di applicare la tariffa "Altri studenti" ai beneficiari di cui al punto 1., concedendo la gratuità del posto alloggio ai due accompagnatori;
4. che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo entro 30 giorni a Opera Universitaria previsto dall'art. 4 c. 1 lett. g) del Regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore", nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi");
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L.p. 23/1992, è individuato nella figura del direttore di Opera Universitaria, dott. Gianni Voltolini.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all. : 2

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(VC/rp)